



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

ART. 1) – Principi generali di assegnazione.

L'assegnazione e gestione degli orti urbani del Comune di Avigliana posti esclusivamente su terreni di proprietà comunale è riservata ai cittadini residenti, di maggiore età, che non abbiano la disponibilità accertata di terreni utilizzabili a tale scopo. Ad ogni nucleo familiare, accertato da verifiche anagrafiche, non sarà concesso più di n. 1 lotto, che verrà assegnato in capo alla persona richiedente. I lotti saranno consegnati liberi secondo indicazioni definitive dell'ufficio tecnico.

Gli ambiti dei lotti orticoli risultano esternamente delimitati da recinzione a giorno con altezza massima di mt. 1,50.

ART. 2) – Estensione lotti orticoli destinati alla cittadinanza.

Al fine di garantire il principio di equità nella gestione del patrimonio pubblico, i lotti destinati all'attività orticola dovranno avere superficie coltivabile da 70 ad 80 mq. Solo qualora la morfologia dell'area impedisca il frazionamento o l'accorpamento, potranno avere superficie maggiore o minore.

ART. 3) – Criteri di assegnazione.

La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata nelle forme di rito riservate agli avvisi locali.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nell'avviso.

I lotti di terreno saranno assegnati esclusivamente a cittadini residenti in Avigliana in attuazione di graduatorie formulate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Almeno il 50% dei lotti sarà assegnato alle persone disoccupate, cassaintegrate o prive di stabile occupazione (come stabilito ai termini di legge), con priorità a coloro che hanno famigliari a carico;
- b) Il 25% dei lotti disponibili sarà assegnato ai pensionati;
- c) La rimanente quota del 25% sarà assegnata alle categorie non ricomprese nei punti precedenti.

Nel caso in cui una delle categorie sopraelencate non esaurisse completamente la quota riservata, la parte non assegnata potrà essere riconosciuta all'altra categoria fino ad esaurimento dei lotti.

Per l'assegnazione dei lotti verrà formata una graduatoria.

Verranno applicate le seguenti regole di preferenza:

- 1) età anagrafica maggiore
- 2) numero maggiore di componenti a carico del nucleo familiare
- 3) anzianità di residenza in Avigliana
- 4) eventuale sorteggio finale

I candidati e loro nuclei familiari che non siano stati assegnatari di lotti orticoli nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell'avviso avranno priorità nella graduatoria, i posti eventualmente non assegnati saranno ridestinati con le stesse percentuali a chi avesse già avuto in carico lotti.

L'assegnazione sarà approvata con determinazione dirigenziale.

Periodicamente, e quando necessario, con delibera della Giunta Comunale, potranno essere aggiornati i parametri per le assegnazioni.

L'assegnazione del lotto cesserà automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza della concessione o nel caso in cui il titolare trasferirà la residenza fuori del Comune di Avigliana alla fine dell'anno solare di trasferimento. Ogni anno gli assegnatari dichiareranno con autocertificazione la sussistenza dei requisiti.

ART. 4) – Durata della assegnazione.

L'assegnazione dell'area ha durata ordinaria di 4 anni, fermo restando la regola di revoca indicata al successivo articolo 5) o per principio di interesse generale dichiarato dall'Amministrazione quali necessità di utilizzare i terreni per altri scopi, attuazione del PRGC, pubblico interesse, opere pubbliche, ecc.

ART. 5) – Revoca dell'assegnazione/decadenza.

Il Comune si riserva il diritto, attraverso il legittimo potere di autotutela amministrativa ai sensi dell'articolo 823 c.c., di revocare l'assegnazione dell'area e contestuale immissione nel possesso (provvedimento di sfratto in via amministrativa) con preavviso "atto di diffida al rilascio del lotto assegnato ad orto urbano" non inferiore a trenta giorni nei seguenti casi:

- a) Utilizzo improprio dell'area. Si intendono tali tutti gli utilizzi che non siano la coltivazione di ortaggi e/o fiori.
- b) Costruzione o posizionamento nell'area di manufatti di qualsiasi natura ad esclusione di un deposito attrezzi.
- c) Danneggiamenti o incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti.
- d) Detenzione e ricovero stabile di animali. E' ammessa la presenza di animali da compagnia in presenza dell'assegnatario, condotti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- e) Danneggiamenti ai confinanti per comportamenti scorretti.
- f) Abbandono e incuria dell'area. E' consentita nell'esclusivo caso di impedimento temporaneo dell'assegnatario previa comunicazione all'A.C., accertabile per prove testimoniali dirette, la conduzione temporanea dell'area da parte di altre persone.
- g) Danneggiamento per uso improprio dei beni pubblici assegnati.
- h) Subconcessione impropria a terzi.
- i) Reiterare per 3 volte comportamenti vietati di cui al successivo art. 8 del presente regolamento accertate dal personale incaricato della vigilanza e contestate per iscritto.
- j) Realizzazione di opera pubblica e di interesse generale da parte del Comune.
- k) Utilizzo dell'orto per scopi commerciali.
- l) Seppellimento di carogne di animali o materiale di natura inquinante.
- m) Uso accertato di diserbanti, concimi o ammendanti in violazione alla vigente normativa.
- n) Deposito anche temporaneo di qualsiasi tipo di rifiuto esclusi quelli destinati al biocompostaggio.
- o) Mancata corresponsione di eventuale canone o partecipazione alle spese entro 3 mesi dalla richiesta del medesimo.

ART. 6) – Limiti dell'attività.

Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola per scopi domestici. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciali o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotto per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 7) – Vigilanza

La vigilanza sulla corretta osservanza del presente regolamento è attività svolta dal Comando di Polizia Locale in collaborazione con il personale dell'Area Lavori Pubblici – settore Ambiente.

ART. 8) – Divieti di esercizio e limiti comportamentali.

E' fatto divieto:

- piantumare essenze arboree di qualsiasi specie e misura;
- lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- accendere fuochi liberi e detenere sostanze infiammabili e bombole GPL;
- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli.
- installare attrezzature, impianti, tende per campeggio anche temporaneo;
- eseguire impianti ed allacciamenti elettrici;
- costituire punti di ritrovo per il tempo libero con scopi diversi di uso dell'area;
- smaltire illecitamente i residui di sfalcio e potatura in contrasto con le modalità di conferimento regolate dal Comune;
- ammassare nel lotto di rifiuti, macerie, oggetti ingombranti

Il reiterato inadempimento per tre volte consecutive, accertato dal Comune, costituisce motivo di revoca secondo modalità sancite dall'articolo 5.

ART. 9) – Manufatti di protezione ortaggi.

Nel periodo da Novembre a Marzo è ammessa la costruzione di un'unica serra a copertura leggera in polietilene per singolo lotto.

Le serre, pena la revoca dell'assegnazione, secondo procedura coattiva art. 5, non devono superare l'altezza di mt. 2,20, avere una superficie non superiore a mq. 12,00 ed essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 2,50 dal confine in modo tale che l'ombra delle stesse non molesti il soleggiamento dei lotti confinanti.

ART. 10) – Divieti di trasformazione edilizia e identificativo dell'assegnatario.

Gli assegnatari non possono realizzare, all'interno del lotto loro assegnato, nessun tipo di pavimentazione stabile o modifiche dell'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione. Così come non potranno realizzare manufatti di alcun genere.

ART. 11) – Divieto di utilizzo a terzi.

L'assegnazione è personale.

In caso di decesso eventuale familiare, appartenente al medesimo nucleo (come risultante dall'anagrafe della popolazione), potrà richiedere di subentrare nella conduzione del lotto al concedente fino alla scadenza del contratto stesso.

Non potrà comunque subentrare un familiare non appartenente al medesimo nucleo.

In caso di trasferimento di residenza, al termine fissato all'art 3, il lotto orticolo rientrerà nel possesso del Comune non avendo titolo al subentro alcun altro familiare.

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né subconcedere il contratto a persone non componenti il nucleo familiare il terreno, pena la revoca dell'assegnazione.

Qualora l'area risultasse sporca, degradata, incolta e disordinata il Comune potrà revocare l'assegnazione.

ART. 12) – Obblighi comportamentali.

L'assegnatario avrà l'obbligo di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria (se derivante dalla prima).

In particolare dovrà:

- ogni qualvolta si renda necessario, ripulire la recinzione e l'eventuale pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- mantenere in efficienza le strutture concesse quali recinzioni, ricovero attrezzi, impianti, attraverso le ordinarie attività di manutenzione e decoro nel rispetto dei principi generali di funzionalità;
- rispettare le naturali condizioni di soleggiamento dei lotti finitimi;
- evitare ogni forma di molestia nei confronti dei confinanti assegnatari;
- posizionare, a proprio cura e spese, sull'ingresso di ogni orto una targhetta con il relativo numero identificativo di assegnazione; eventualmente, per specifica volontà, potrà anche essere riportato nome e cognome dell'assegnatario;
- dotarsi, esclusivamente all'interno del proprio lotto, di un deposito attrezzi di dimensioni massime pari a 140x80 altezza massima 60 cm.

ART. 13) – Responsabilità civilistica.

Resta inteso che ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si possono verificare.

Il Comune, nella figura del Sindaco o del funzionario comunale preposto, resta peraltro sollevato da ogni responsabilità. Per ogni eventuale controversia si rimanda per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

Per accertati gravi casi il Comune si riserva la facoltà di costituirsi parte lesa nei confronti dell'assegnatario responsabile dei fatti.

ART. 14) – Canone ricognitorio e partecipazione delle spese.

L'eventuale canone annuo ricognitorio, da versarsi all'atto dell'assegnazione, sarà stabilito con specifica deliberazione della Giunta Comunale di istituzione del comparto di competenza.

Tale canone sarà soggetto a revisione biennali in ragione dell'andamento dei prezzi di consumo delle famiglie su base ISTAT.

Agli assegnatari potrà essere richiesta, qualora stabilito dalla Giunta Comunale, la corresponsione alla fine di ogni anno delle spese a consuntivo sostenute dall'Amministrazione per consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria in misura proporzionale in base ai lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno di essi dovrà essere versato congiuntamente al canone dell'anno successivo presso la Tesoreria Comunale.

Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

Il mancato pagamento dei corrispettivi richiesti costituirà motivo di revoca dell'assegnazione secondo procedura di cui all'articolo 5.

ART. 15) – Rinuncia/recesso dell'assegnazione.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso ai sensi articolo 5.

L'eventuale rinuncia o recesso da parte dell'assegnatario dovrà essere comunicata in forma scritta al Comune con esonero da qualsiasi riconoscimento economico.

ART. 16) – Rimozione neve.

L'Amministrazione non provvederà nei mesi invernali allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio delle vie di accesso ai lotti, attività di esclusiva competenza dei destinatari. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

ART. 17) – Sanzioni.

L'inosservanza del presente Regolamento con riferimento alle fattispecie indicate all'art 5 comporta la revoca dell'assegnazione (e la messa in disponibilità dell'area per altre assegnazioni), con le modalità indicate nel medesimo articolo.

Ogni altra ipotesi di violazione del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 7 bis del Dlgs 267/2000 e trova applicazione il vigente regolamento comunale di disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti e alle ordinanze.

Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e la legislazione vigente per le eventuali irregolarità compiute.

ART. 18) – Utilizzo di reliquati (terreni isolati).

Nel caso di individuazione di reliquati minori (orti isolati), non costituenti uno specifico comparto di progetto, è consentita l'assegnazione dei medesimi secondo i criteri del presente regolamento, a fronte di un corrispettivo di canone sociale forfettariamente stabilito dalla Giunta Comunale con specifica deliberazione già consolidati.

Per dette aree il Comune non fornirà alcuna struttura o servizio, ma le stesse dovranno comunque essere condotte dagli assegnatari con i criteri riportati nel presente Regolamento.

ART. 19) – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità delle disposizioni previste dall'art. 83 comma 3 dello Statuto comunale.